



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 979 del 7 settembre 2023

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la sponsorizzazione di eventi formativi a carattere collettivo"

L'anno 2023, addì 7 del mese di settembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale vicario dott. Andrea Pellegrini prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo vicario avv. Gabriella Ceraulo, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

Premesso che con deliberazione n 976 del 24/10/2018 è stato approvato il regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale che disciplinava all'art. 3 la formazione in Azienda con eventi sponsorizzati;

Preso atto che in data 24/01/2019 la Regione Lombardia ha diffuso le Linee guida in materia di sponsorizzazioni (nota del DG welfare numero G1.2019.0002949 del 24/01/2019);

Rilevato che l'aggiornamento extraaziendale con sponsorizzazione individuale disciplinante la partecipazione del personale di ASST Lariana, regolamentato dall' art. 4.4 dell'attuale regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale (Delibera n.976 del 24/10/2018) risulta conforme alle Linee guida regionali e non necessita di modifiche;

Ritenuto di dover provvedere ad integrare ed aggiornare la regolamentazione della formazione in merito alle sponsorizzazioni degli eventi collettivi in conformità alle Linee Guida Regionali;

Ritenuto altresì che il regolamento per le sponsorizzazioni collettive di eventi formativi a carattere collettivo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento rappresenterà l'unico documento in materia di sponsorizzazioni di eventi formativi a carattere collettivo cui attenersi, e di disporre l'abrogazione dell'art. 3 dell'attuale Regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale che, per i restanti articoli, resta in vigore;

Sentiti il Direttore SC Affari Generali e Legali, il Direttore SC Gestione Acquisiti (Provveditorato – Economato) e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto di competenza;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento Aziendale per la Sponsorizzazioni di eventi formativi a carattere collettivo", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (in allegato),

dichiarando abrogato l'art. 3 dell'attuale Regolamento per la formazione e l'aggiornamento professionale;

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri carico dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
Avv. Gabriella Ceraulo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
vicario
dott. Andrea Pellegrini

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: dott. Stefano Citterio
Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Cinzia Allevi

Deliberazione n. 979 del 7 settembre 2023



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI A CARATTERE COLLETTIVO

UOS FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE - ASST LARIANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 979

DEL 7 SETTEMBRE 2023

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI A CARATTERE COLLETTIVO

Sommario

Art. 1 Premessa.....	2
Art.2 Oggetto e finalità.....	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 – Quadro normativo e regolamentare di riferimento	3
Art. 5 Principi Generali	4
Art. 6 Sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall’ASST Lariana da parte di Enti, Società, Ditte e similari.....	4
Art. 6.1 Individuazione e scelta dello Sponsor	4
Art. 6.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione	5
Art. 7 Attività e responsabilità del Provider	6
Art. 8 Attività e responsabilità dello Sponsor.....	7
Art. 9 Stipula del contratto di sponsorizzazione.....	7
Art. 10 Attività promozionali	7
Art. 10.1 Promozione su siti internet	8
Art. 11 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione	8
Art. 12 Utilizzo dei proventi e costituzione fondo comune formazione aziendale.....	9
Art. 13 Inadempienze	9
Art. 14 Verifiche e controlli	9
Art. 15 Recesso	10
Art. 16 Tutela dei marchi.....	10
Art. 17 Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 18 Partner	10
Art. 19 Diffusione e pubblicazione documento.....	10
ALLEGATO N. 1: SCHEMA AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE	11
ALLEGATO N. 2: SCHEMA OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO FORMATIVO.....	14
ALLEGATO N. 3: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA PROVIDER E SPONSOR	17

Art. 1 Premessa

La formazione, l'informazione e l'aggiornamento scientifico dei professionisti e degli operatori di ASST Lariana non possono essere offerti e fruiti se non con caratteristiche di obiettività ed indipendenza. Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e nelle iniziative previste dal Piano Formativo Aziendale devono, pertanto, conformare i propri comportamenti ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza ed esclusione di conflitti di interesse.

L'ASST Lariana, in qualità di Provider del sistema ECM/CPD di Regione Lombardia, progetta, accredita ed eroga eventi garantendo che le attività formative connesse siano obiettive e non influenzate da interessi diretti e indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di informazione/educazione/formazione dei professionisti, al fine di ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale basata sulle più moderne conoscenze scientifiche, sostenendo le innovazioni organizzative e gestionali dell'Azienda.

Art.2 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le procedure e le attività da seguire per una corretta gestione delle sponsorizzazioni a favore di eventi formativi previsti nel Piano Formativo Aziendale della ASST Lariana da parte di soggetti terzi (sponsor), in applicazione delle disposizioni normative in materia e nella misura massima del 5% del numero di iniziative formative presenti nel Piano Formativo Aziendale.

Lo scopo del regolamento è di definire le modalità per la ricerca, individuazione e gestione delle sponsorizzazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza ed esclusione di conflitti di interesse.

Oggetto della sponsorizzazione possono essere:

- eventi formativi approvati nel PFA;
- iniziative formative approvate dalla Direzione Generale (extrapiano);
- la formazione individuale o reclutamento dei discenti. Per questa tipologia si rinvia al regolamento aziendale della formazione che ne disciplina i contenuti e le modalità.

Art. 3 Definizioni

“Conflitto di interessi”: condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con la possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Perché sussista la condizione non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza.

“Sponsor”, nel settore della Sanità pubblica, è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un provider ECM mediante contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionali per il proprio logo/marchio (privi di riferimenti a specifici prodotti sanitari). Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per stipulare contratti ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali; le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'Azienda;
- le fondazioni anche ONLUS; in generale, qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell'Azienda.

“Sponsee” è l'ASST Lariana, la quale è titolare dei benefici economici derivanti dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;

“Contratto di Sponsorizzazione” accordo con cui l’ASST Lariana (sponsee o soggetto sponsorizzato) si impegna ad offrire ad un terzo un ritorno pubblico d’immagine nel corso di un’iniziativa formativa (sponsor) a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi, per finanziare in tutto o in parte l’iniziativa formativa.

“Sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi o realizzazione di lavori, entrambi connessi all’evento formativo, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all’ASST Lariana da parte di terzi nell’ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione di cui alla definizione precedente;

“Manifestazione d’interesse” è la comunicazione all’ASST Lariana da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;

“Spazio sponsorizzato”, è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’ASST Lariana per la promozione dell’immagine dello Sponsor;

Art. 4 – Quadro normativo e regolamentare di riferimento

- L. 27/12/1997, n.449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
- L. 16/01/2003, n. 3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» - art. 45 (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
- D.lgs. 18/04/2016, n.50 «Codice dei contratti pubblici» - art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), art. 80 (Motivi di esclusione), art. 42 (Conflitto di interessi)
- D.lgs. 30/03/2001, n.165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», art. 53 (Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi)
- D.P.R. 16/04/2018, n.62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
- Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 «Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione» par. 2.2.3 pagg. 48 e 49 (Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni)
- Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 «Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016» pag. 85 e ss.
- Delibera ANAC n. 358 del 29/3/2017 «Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale» par. 6 (Conflitto di interessi)
- Relazione AIR alle Linee Guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale
- D.G.R. 05/08/2004, n. 7/18575 «Linee Guida per l’attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati»
- Decreto della DG Welfare n. 11839 del 23/12/2015 «Il sistema lombardo di educazione continua in medicina – Sviluppo professionale continuo (EMC/CPD): indicazioni operative» (con allegato modello di contratto sponsorizzazioni)
- Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 19.4.2012 e del 2.2.2017
- Decreto DG Welfare n. 19355 del 21/12/2018 «Approvazione del Manuale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia» e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
- Nota della DG Welfare Regione Lombardia del 24 gennaio 2019 “Linee Guida in materia di Sponsorizzazioni”

- Decreto n. 17403 del 15/12/2021 che conferma per quattro anni l'accreditamento standard al sistema lombardo ECM-CPD al Provider ECM "ASST Lariana" con sede in Como, con scadenza al 31 dicembre 2025 e la relativa riconferma della denominazione nel sistema gestionale ECM del codice n. 7164;
- D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Art. 5 Principi Generali

La sponsorizzazione è possibile quando assume i caratteri di contributo di terzi a un fondo generale di risorse destinato ad alimentare l'insieme delle attività formative aziendali, così come definito nel Piano Formativo Aziendale (PFA), in un contesto in cui priorità dei temi e modalità specifiche di realizzazione siano governate direttamente dal provider (ASST Lariana).

Nel promuovere o accettare contratti di sponsorizzazione, L'ASST Lariana in quanto Provider non deve mai venir meno al ruolo di garante dell'indipendenza e dell'autonomia dei contenuti della formazione. Per regolare i rapporti fra provider e sponsor, il provider è obbligato a stipulare preventivamente un contratto di sponsorizzazione che deve contenere i termini e le condizioni della sponsorizzazione nonché il dettaglio del finanziamento stanziato. Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale, o suo delegato e conservato presso la propria sede legale per cinque anni. Per la sottoscrizione del contratto si fa riferimento allo standard pubblicato da Regione Lombardia.

I provider devono comunicare all'Ente accreditante il supporto finanziario di risorse fornite dallo sponsor nel termine di 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare e gestire direttamente o indirettamente eventi ECM.

Il *provider* può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, al fine di tutelare la fiducia che i cittadini ripongono nell'operato dei professionisti della sanità e ottenere una migliore pratica clinica- tecnica- assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l'influenza di interessi commerciali nel campo della salute.

Il *provider* non può pianificare, progettare, erogare o partecipare, direttamente o indirettamente, all'organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l'informazione sui prodotti di interesse sanitario a scopo promozionale.

Art. 6 Sponsorizzazione di progetti/eventi formativi, organizzati ed accreditati dall'ASST Lariana da parte di Enti, Società, Ditte e similari

Oggetto della sponsorizzazione può essere qualsiasi progetto/evento formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale (PFA) deliberato annualmente dall'ASST Lariana o altra attività extrapiano autorizzata dalla Direzione Generale. Il numero di eventi sponsorizzabili non deve superare il 5% del n. totale di quelli presenti nel PFA.

La sponsorizzazione può prevedere una copertura totale o parziale degli oneri finanziari di uno o più progetti/eventi formativi o la fornitura di beni o servizi legati all'iniziativa formativa.

Ciascuno sponsor non può superare il valore economico complessivo di diecimila euro/anno. Questo limite è fissato anche per il singolo evento formativo.

Art. 6.1 Individuazione e scelta dello Sponsor

L'individuazione dello/degli sponsor avviene attraverso una procedura che comprende:

- La pubblicazione di uno specifico avviso, (Schema Avviso Manifestazione Interesse – Allegato n. 1) con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici eventi formativi o per più eventi, inclusi nel PFA: qualora sia già pervenuta, prima della pubblicazione una proposta di sponsorizzazione, l'esistenza della stessa deve essere resa nota, come spontanea, nello stesso pubblico avviso;
- L'avviso deve essere redatto con riferimento ai seguenti elementi essenziali: descrizione dell'attività sponsorizzata, valore della sponsorizzazione, vantaggi potenziali per lo sponsor, obblighi generali dello Sponsor, prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor da parte del soggetto sponsorizzato, procedura per la formalizzazione del contratto ed i requisiti, previsti dalla normativa per potere essere sponsor, ed in particolare quelli previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici in particolare quelli previsti agli articoli nn. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria per un periodo non inferiore a 30 giorni, riducibili a 15, nel caso di sponsorizzazioni inferiori a 10.000 euro;
- La successiva pubblicazione, con le stesse modalità, degli esiti della indicazione dello/degli sponsor collegati all'evento o al gruppo di eventi, e la descrizione del contributo di ognuno di essi
- È consentita, all'atto della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (schema allegato n.3), la riserva di posti da parte dello sponsor ed il successivo reclutamento dei partecipanti ai quali lo sponsor può anche garantire le spese di trasferimento, vitto e alloggio, nel rispetto delle normative vigenti. Successivamente lo sponsor deve fornire al provider l'elenco completo con i nominativi dei partecipanti invitati in modo diretto, elenco che deve essere conservato agli atti per 5 anni al fine di dimostrare la trasparenza dei rapporti.
- La manifestazione di interesse, da presentarsi a cura di soggetti terzi, deve essere in forma scritta, accompagnata dalle eventuali specifiche certificazioni richieste dall'avviso, redatta sull'apposita "Offerta di sponsorizzazione per evento formativo" (Allegato n. 2) e trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.asst-lariana.it, deve indicare:
 - il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica disponibilità all'erogazione del contributo previsto nei termini e le modalità previste dal bando;
 - l'accettazione delle condizioni previste dall'avviso;
 - l'impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione;
 - l'identità e i documenti del legale rappresentante dello sponsor, ove si tratti di persona giuridica;
 - il nominativo del referente dello sponsor.

Art. 6.2 Valutazione delle proposte e accettazione della sponsorizzazione

- La valutazione delle offerte di sponsorizzazione viene effettuata da una commissione composta dal Direttore della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato), con funzione di presidente, o suo delegato, dal Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione del Personale, dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali o suo delegato, integrata da altri dirigenti di altre SS.CC. aziendali, in relazione alla tipologia dell'offerta. In relazione ad ogni seduta di esame delle offerte di sponsorizzazione pervenute, i membri della commissione di valutazione devono rilasciare una dichiarazione d'assenza di conflitto d'interesse
- Le offerte pervenute vengono valutate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità e di parità di trattamento tra i soggetti che abbiano manifestato interesse, in base ai criteri indicati nell'avviso.
- Nell'espletamento della procedura, la commissione deve tener conto della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell'immagine, del logo o del marchio dello Sponsor in modo differenziato. Si prevede la possibilità di accettare i contributi parziali fino al totale del contributo richiesto (plurispensorizzazione di eventi).

• I soggetti potenziali Sponsor, individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo, devono essere in grado di contrattare con l'ASST Lariana e a tal fine, prima della stipulazione del contratto, l'ASST Lariana acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli articoli nn. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Nel caso i contributi fossero superiori a quanto richiesto la ASST si riserva di ridestinare i contributi aggiuntivi in base alle risorse offerte.

In ogni caso il ricevimento dell'offerta di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento non vincola in alcun modo il Provider ECM- ASST Lariana nell'accettazione della stessa.

Il parere viene esplicitato sul modulo "offerta di sponsorizzazione per evento formativo", nello spazio riservato ad ASST Lariana e viene supportato da apposito verbale da allegare all'offerta.

L'accettazione darà il via all'iter di stipula del contratto e dell'adozione dello specifico provvedimento per consentire l'erogazione del contributo.

Art. 7 Attività e responsabilità del Provider

La funzione del Provider è quella di preservare la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali.

Il Provider mantiene una sua autonomia anche deontologica, autonomia da spendere per garantire il più possibile che eventi e programmi formativi non diventino il veicolo di mera promozione commerciale di un prodotto, bensì occasione per l'arricchimento scientifico e clinico dei partecipanti.

Compito del Provider è dunque quello di selezionare il programma, i docenti e i relatori assicurando che se questi ultimi vengono individuati dallo sponsor siano espressione della direzione clinica e di ricerca dello stesso e non di quella commerciale.

Inoltre, gli organi direttivi ed i responsabili legali, scientifici, amministrativi, informatici e della qualità del Provider non possono avere legami economico-professionali con società aventi interessi commerciali in ambito sanitario (e viceversa); deve rimanere, altresì, nella sua responsabilità la gestione di tutti gli elementi condizionanti l'evento formativo (quali per esempio la grafica, il pranzo, la distribuzione del materiale promozionale etc.).

Più in dettaglio il Provider deve preservare da conflitti di interessi:

- la rilevazione dei fabbisogni formativi;
- l'individuazione degli obiettivi formativi;
- l'individuazione dei contenuti formativi;
- la definizione delle tecniche didattiche;
- la valutazione degli effetti della formazione;
- la nomina e l'eventuale pagamento dei docenti/relatori/tutor;
- il reclutamento dei partecipanti.

La definizione di questi aspetti da preservare da conflitti fa riferimento al Regolamento aziendale per la Formazione anche per quanto concerne la nomina e l'eventuale retribuzione dei docenti/relatori/tutor delle iniziative formative nonché per il reclutamento dei discenti salvo quanto eventualmente riservato agli sponsor.

Occorre assicurare, nell'ambito dell'intero processo di sponsorizzazione, il rispetto del principio di trasparenza: ogni attività amministrativa coinvolta - dai contratti alle dichiarazioni sui conflitti di interesse sino agli attestati - deve essere sempre resa conoscibile.

Nel caso in cui l'evento sia finanziato da più Sponsor (multisponsor), il Provider deve stipulare più contratti che poi deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale.

Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'organizzazione o gestione dell'evento formativo ECM devono sottoscrivere la dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi prima che inizi l'evento.

Il Provider deve inoltre garantire la rilevazione, da parte dei discenti, mediante questionario, della qualità percepita anche relativamente alle influenze dello Sponsor; la scheda, anonima, non può comunque essere trasmessa allo Sponsor.

Art. 8 Attività e responsabilità dello Sponsor

Lo Sponsor è responsabile in ordine:

- all'erogazione del contributo nel rispetto della tempistica concordata;
- al rispetto della normativa in merito a corrette forme di attività promozionale.

Lo Sponsor non può mai pagare direttamente relatori/docenti/tutor: il pagamento ed il reclutamento spettano al Provider.

Per gli eventi formativi per i quali si accettino i finanziamenti, lo sponsor dovrà intrattenere i relativi rapporti economici esclusivamente con la direzione aziendale e/o con suo delegato; gli aspetti di carattere organizzativo scientifico (esempio individuazione e contatti con docenti e/o partecipanti) sono demandati alle strutture formative aziendali ed al responsabile scientifico dell'evento.

Art. 9 Stipula del contratto di sponsorizzazione

Sulla base dell'accettazione della sponsorizzazione, verrà redatto un contratto tra le parti (Allegato n. 3 al presente Regolamento).

Art. 10 Attività promozionali

Le attività promozionali di qualsiasi genere (incluse quelle di catering e sociali) non devono interferire né disturbare in qualsiasi modo le attività di educazione continua in medicina.

L'evento formativo sponsorizzato deve essere accreditato e reso pubblico 30 giorni prima del suo svolgimento.

Nel pubblicizzare l'evento, il provider deve indicare espressamente, su tutti gli strumenti informativi, l'obiettivo formativo di riferimento, le categorie di professionisti destinatarie della formazione, il numero identificativo (Id.) del provider. La pubblicità dell'evento deve essere corretta, trasparente e deve corrispondere a quanto dichiarato all'Ente accreditante.

L'organizzazione dell'evento, l'erogazione dei contenuti scientifici nonché, più ampiamente, la responsabilità dell'evento devono essere chiaramente riconducibili al provider. La pubblicità dell'evento non può creare la diversa percezione di tale principio anche quando è svolta dal partner e dallo sponsor. Nella pubblicità dell'evento non può essere presente, neanche per allusione o suggestione, la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario.

Il luogo di svolgimento degli eventi formativi deve garantire l'indipendenza del contenuto formativo e la neutralità della formazione.

Il Provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi accreditati o non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.

Per il materiale informatico e audiovisivo impiegato nel corso dell'evento formativo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, ecc.) durante lo svolgimento del programma educativo.

Nelle attività formative è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.

La cartella congressuale non può contenere informazioni relative ai prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medici, ecc.). Non è dunque consentita la consegna di cartella con le schede tecniche dei prodotti.

Nell'ambito di un evento formativo è possibile per un relatore utilizzare dei prodotti elettromedicali dello sponsor per effettuare un esempio pratico purché sia opportunamente oscurato il logo dello sponsor.

Non è consentito l'uso del nome commerciale del prodotto nelle diapositive/slide utilizzate per la formazione né all'interno del materiale FAD.

E' vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

- a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
- c) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
- d) nei test di apprendimento;
- e) nella scheda della qualità percepita.

E' consentito indicare il logo dello Sponsor commerciale esclusivamente:

- a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento (non è consentito indicarlo durante gli intervalli) e nell'ultima pagina del materiale durevole FAD;
- b) nell'ultima pagina dei pieghevoli e del programma dell'evento, in uno spazio dedicato le cui dimensioni non possano superare la metà della pagina, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di..." (indicazione dell'impresa Sponsor);
- c) nel caso di locandine o poster in pagina unica, la dicitura di cui sopra va inserita nel piè di pagina;
- d) nei gadget e nel materiale di cancelleria (consegnato solo all'esterno della sala in cui si svolge l'evento).

In ogni caso, l'esposizione del logo dello Sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo Sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.

Gli eventuali rappresentanti dello Sponsor commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula (massimo 2) non possono fare ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda sponsor.

Il pagamento della quota di partecipazione all'evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo Sponsor.

[Art. 10.1 Promozione su siti internet](#)

Nel sito internet del provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l'erogazione della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario o di imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario neanche indirettamente ovvero tramite collegamenti a pagine pubblicitarie esterne.

Nel sito internet del provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l'erogazione della formazione possono essere presenti i loghi delle imprese sponsor di eventi E.C.M. in prossimità e con stretto riferimento all'accesso all'evento sponsorizzato, avendo cura di precisare che l'evento viene erogato "Con la sponsorizzazione non condizionante di ... (denominazione dell'impresa sponsor)". Il collegamento all'home page del sito internet ufficiale dello sponsor è consentito esclusivamente utilizzando il logo/nome dello sponsor come mezzo di interconnessione.

[Art. 11 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni e casi di esclusione](#)

L'ASST Lariana, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con la propria attività e i propri scopi istituzionali;
- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla propria immagine e/o alle proprie iniziative o una lesione alla propria dignità;
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o per motivi di opportunità generale o per ogni altra ragione debitamente motivata;
- qualora lo Sponsor abbia in corso un contenzioso con l'ASST Lariana;
- qualora l'oggetto di veicolazione promozionale sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozioni all'uso di sostanze proibite;

- qualora l'oggetto della veicolazione promozionale sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e agli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

Art. 12 Utilizzo dei proventi e costituzione fondo comune formazione aziendale

Uso lecito dei contributi economici:

- le scelte relative all'utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, devono essere effettuate esclusivamente dal Provider;
- il contratto deve obbligatoriamente indicare gli estremi dell'azienda commerciale che corrisponde il contributo economico;
- il Provider deve obbligatoriamente essere dotato di procedure che descrivano i processi amministrativi in ordine all'entità dei compensi previsti per i docenti/relatori/tutor e per tutte le figure professionali coinvolte nell'organizzazione e nella realizzazione di propri eventi formativi;
- il Provider non potrà utilizzare il contributo economico per effettuare pagamenti di viaggi, alloggi, onorari, spese di personale non direttamente coinvolto nell'attività formativa e spese personali dei soggetti coinvolti nell'evento formativo;
- il Provider dovrà redigere una rendicontazione dettagliata in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto;
- le somme incassate dall'ASST Lariana mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità definite nei singoli contratti. Tali proventi sono sempre e comunque finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati;
- pertanto le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione confluiranno in un fondo appositamente creato per le attività formative per l'esercizio in corso;
- i contributi in denaro degli Sponsor dovranno essere introitati secondo quanto disciplinato dal regolamento per la gestione dei ricavi derivanti da attività specifiche destinate alle Strutture Aziendali (delibera n. 1167 del 17 novembre 2022);
- l'ASST Lariana provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge;
- è consentito avviare le attività previste per la realizzazione del progetto oggetto di sponsorizzazione solo successivamente alla sottoscrizione del contratto;
- nel caso in cui l'apporto dello Sponsor consista in un contributo in denaro, l'ASST Lariana può chiedere l'erogazione della prima tranche del contributo, pari ad almeno il 50% dell'intero importo, preliminarmente all'avvio della realizzazione delle attività progettuali, salvo diverse disposizioni previste dal bando e/o dal contratto.

Art. 13 Inadempienze

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

Art. 14 Verifiche e controlli

1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del referente del progetto al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti. Eventuali difformità devono essere tempestivamente e formalmente contestate allo Sponsor producendo gli effetti di cui al contratto di sponsorizzazione.

2. La valutazione del conflitto di interesse dovrà essere fatta caso per caso, prima dell'avvio della sponsorizzazione.

Art. 15 Recesso

Per l'ASST Lariana è possibile recedere dal contratto, nel caso in cui lo Sponsor faccia un uso improprio del nome o del logo dell'ASST Lariana, rechi danno all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

Art. 16 Tutela dei marchi

L'ASST Lariana può definire, in relazione alla sponsorizzazione, specifiche clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è l'ASST Lariana, nella persona del Direttore Generale

Referente del trattamento dei dati è il Responsabile della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane o suo delegato.

Gli elenchi dei partecipanti non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati comunque a fini commerciali.

Art. 18 Partner

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali integrazioni al contratto allegato.

Art. 19 Diffusione e pubblicazione documento

Il presente regolamento viene diffuso e reso disponibile sul sito internet e intranet dell'ASST Lariana.

ALLEGATI

Allegato 1: SCHEMA MANIFESTAZIONE INTERESSE

Allegato 2: SCHEMA OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO FORMATIVO

Allegato 3: CONTRATTO di SPONSORIZZAZIONE (modello Regione Lombardia)